

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE
Scrittura Privata

Repertorio n.

CONTRATTO DI APPALTO
PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE.....

L'anno , il giorno () del mese di nella Residenza Municipale di Borgo San Lorenzo (Fi), Piazza Dante n. 2, sono comparsi i Sig.ri:

- (da una parte) **Ing. Emanuele Grazzini**, nato a Firenze (Fi) il 26/03/1971 e residente a Borgo San Lorenzo (Fi), il quale interviene nella sua qualità di Dirigente del Servizio Tecnico del "*Comune di Borgo San Lorenzo*", C.F./Partita IVA 01017000488, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in Comune di Borgo San Lorenzo alla piazza Dante n. 2;
- (dall'altra) **nome, cognome**, nato a () il e residente a () - C.F. - il quale interviene nella sua qualità di legale rappresentante della impresa " " con sede legale in (), n. 23 - C.F./Partita Iva - domiciliato per la carica presso la sede della stessa impresa, giusta visura della C.C.I.A.A. di (), conservata in atti;

PREMESSO

- che con atto dirigenziale (determina a contrarre) n. del 30.11.2018 sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 disponendo di procedere all'aggiudicazione dell'appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (art. 36, comma 2^, lett. b del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i) avvalendosi del criterio del prezzo più basso, con offerta in ribasso percentuale e corrispettivo a misura;
- che la procedura di cui sopra è stata regolarmente avviata secondo i tempi ed i modi previsti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo un importo a base d'asta di Euro (di cui Euro per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso);
- che con deliberazione della G.C. n. del veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione , comportante una spesa complessiva di Euro 245.000,00;
- che con determinazione n. del si approvava il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;
- che con atto dirigenziale n. del stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva, ma non efficace, dei lavori alla ditta " " con sede in per un importo contrattuale di **Euro** (compresi gli oneri per la sicurezza di Euro ed oltre Iva di legge);
- che con atto dirigenziale n. del è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;
- che sono stati acquisiti gli altri documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa;
- che l'intervento è finanziato con fondi propri (applicazione avanzo di amministrazione destinato ad investimenti) e con mutuo assistito da contributo statale;
- che le risultanze della gara e la relativa aggiudicazione sono state pubblicate ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- che, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, è stata costituita garanzia fidejussoria definitiva con polizza n. 1178469 emessa in data 12.01.2018 da "*Elba Assicurazioni S.p.A.*", agenzia di Grosseto (Gr), nell'interesse dell'impresa esecutrice ed a favore di Comune di Borgo San Lorenzo, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti contraenti, come sopra individuate e rappresentante, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il Comune di Borgo San Lorenzo (d'ora in avanti "*Comune*"), nella persona del Dirigente del Servizio Tecnico, giusta le specificazioni nella parte narrativa che qui si intendono ripetute, affida all'impresa sopra generalizzata, che accetta senza alcuna riserva, i lavori per la " ", di cui al progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. del da eseguirsi nel Comune di Borgo San Lorenzo e dietro corrispettivo di Euro (oltre Iva e compresi oneri per la sicurezza), meglio specificato nel successivo art. 2.

2. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto, nei suoi allegati e negli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo di cui sopra, redatto ed approvato secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 – capitolato generale dei lavori pubblici (per le parti ancora in vigore).

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. si precisa che:

- il Codice identificativo CIG relativo all'intervento è: ;

- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è: .

ART. 2 – IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad Euro), oltre Iva al 10%.

2. L'appalto è stabilito con corrispettivo per lavori a misura.

3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati del ribasso offerto.

4. Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 si può procedere alla revisione dei prezzi.

ART. 3 – NORME DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

1. L'appalto dei lavori di che trattasi è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dai seguenti atti e fonti normative:

a) dalle clausole del presente contratto e da quelle recate dal Capitolato Speciale di Appalto approvato con determinazione n. del ;

b) dagli elaborati progettuali approvati con lo stesso atto;

c) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia degli appalti dei lavori pubblici, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i; dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 (per la parte ancora in vigore); dal Regolamento contenente il Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici (per la parte ancora in vigore), approvato con decreto ministeriale 19.04.2000 n. 145 e s.m.i; dalla Legge Regionale n. 38 del 13.07.2007 "*Norme in materia di lavori pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*";

d) dal Codice Civile e dalle ulteriori disposizioni di legge e regolamenti in materia di contratti di appalto.

2. La documentazione indicata al punto b) che precede risulta unita in allegato all'atto dirigenziale n. 970/2017. Peraltro entrambe le parti contraenti dichiarano espressamente:

a) di conoscere nel dettaglio e in ogni loro contenuto tecnico-giuridico tutta la predetta documentazione;

b) di considerare la stessa, per quanto non unita materialmente, come documentazione integrante e sostanziale del presente negozio giuridico amministrativo.

3. L'appaltatore si obbliga fin da ora a rispettare quanto stabilito nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, in funzione degli obblighi di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

4. L'impresa ha presentato il Piano Operativo sulla Sicurezza, come previsto dal D. Lgs. n. 81 del 2008, di cui copia è conservata in atti.

5. Le parti convengono concordemente che, nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i vari atti progettuali e contrattuali, l'appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate nei seguenti atti: contratto, elenco prezzi unitari, capitolato speciale d'appalto, altri elaborati con prevalenza per i particolari costruttivi.

ART. 4 – PROGRAMMA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell'esecutore, da presentare prima dell'inizio dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 40, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

2. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

ART. 5 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili

3. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

a) il giornale dei lavori;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;

c) le liste settimanali;

d) il registro di contabilità;

- e) il sommario del registro di contabilità;
- f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
- g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) il conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

5. L'esecutore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee è indicato all'articolo *"Importo del contratto"* desunto dal computo metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate.

ART. 6 – CONTROLLI

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016.

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice degli appalti e dalle relative norme attuative, in particolare:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

5. I controlli sulla regolare esecuzione del presente appalto saranno effettuati dalla stazione appaltante tramite le "figure" appresso individuate:

A. Per l'Amministrazione Comunale:

– **Ing. Grazzini Emanuele**, committente per la stazione appaltante le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti dall' articolo 90 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni intervenute;

- **Geom. CERRETI Luca**, Responsabile (unico) del procedimento le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti all' articolo 31 del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e agli articoli 9 e 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010;

– , Direttore dei lavori le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti all' articolo 101 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

B. Per l'Appaltatore:

– **Sig. ,** Direttore tecnico, le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti dall' articolo 87 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207.

ART. 7 - PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18^a, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro

quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di **Euro 75.000,00**.

4. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n.50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

6. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

7. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

9. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

10. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

ART. 8 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. I pagamenti saranno effettuati tramite la Tesoreria comunale presso la Cassa di Risparmio di Firenze,

agenzia di Borgo San Lorenzo Piazza Martiri della Libertà n. 6, a mezzo di mandati di pagamento sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario previa emissione del certificato di pagamento delle rate di acconto da parte del responsabile del procedimento.

3. La Ditta appaltatrice è formalmente obbligata, giusta le previsioni recate dall' articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (nella versione ora emendata dagli articoli 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010, n. 217), a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto di lavori, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato e comunque assicurando il più pieno rispetto delle regole stabilite dalla fonte normativa testé richiamata. A tal fine si specifica che:

- a) il Codice identificativo di Gara (CIG) è il seguente: ;
- b) il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: **G61B16000190006**;
- c) il numero di conto corrente dedicato è il seguente: che risulta acceso presso la “ Filiale di
- d) il soggetto deputato ad operare su tale conto corrente è il Signor , C.F. , nella sua qualità di legale rappresentante della ditta appaltatrice.

4. La Ditta appaltatrice si impegna a comunicare tempestiva-mente alla Stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati indicati nel comma 3 che precede.

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente appalto, giusta le previsioni recate dal menzionato articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 (nel testo risultante dagli articoli 6 e 7 del Decreto Legge n. 187 del 2010, più sopra richiamato) determina la risoluzione di diritto del presente contratto, senza necessità di messa in mora e senza che la Ditta appaltatrice inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma di indennizzo o ristoro.

6. Parimenti, qualora la Ditta appaltatrice abbia notizia, in relazione alla esecuzione del presente contratto, dell'inadempimento di proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria stabiliti dalla rimarcata Legge n. 136 del 2010, procederà alla immediata risoluzione del correlativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente questo Comune e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze.

7. La Ditta appaltatrice si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o sub-contraenti del presente lavoro (o servizio o fornitura), un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla più volte richiamata Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

8. Il mancato inserimento della clausola di cui al comma 7) che precede, comporta la nullità assoluta dei relativi contratti.

9. Il Comune di Borgo San Lorenzo, a cura del Responsabile Unico del procedimento, in occasione di ogni pagamento all' appaltatore e con interventi di controllo ulteriori verifica l'assolvimento da parte dello stesso appaltatore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 9 – TERMINE PER L'ESECUZIONE – PENALI

1. I lavori devono avere inizio entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto.

2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in 150 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.

ART. 10 – SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto

della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

6. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

ART. 11 – GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, richiamata in premessa, per l'importo di Euro .

2. Nel caso si verificino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 15 giorni dalla richiesta del Responsabile del Procedimento.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103, comma 1[^], del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103, comma 7[^], del D.Lgs. 50/2016, emessa il 12.01.2018 da "Elba Assicurazioni S.p.A." per un importo di Euro 500.000,00, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione ed Euro 500.000,00 per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

ART. 12 – SUBAPPALTO

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.

ART. 13 - PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 14 – ONERI PREVIDENZIALI E PAGAMENTO DEI LAVORATORI

1. L'appaltatore è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

ART. 15 – SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI DI COLLAUDO

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.

3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

4. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

5. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

7. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.

8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

ART. 16 - CONTROVERSIE

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia.

ART. 17 – PANTOUFLAGE

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., l'aggiudicatario del contratto – sottoscrivendo il presente atto – conferma la dichiarazione resa di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Borgo San Lorenzo, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune e nei propri confronti, nel triennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, e, quindi, di non trovarsi nella specifica situazione di incapacità a contrarre con la P.A. prevista dalla norma sopra riportata .

ART. 18 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata legge sulla privacy.

2. Il Comune si impegna a trattare i dati relativi al presente contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge per fini di studio e statistici, anche con l'obiettivo di monitorare la spesa, nonché per gli altri adempimenti normativi.

3. I contraenti sono tenuti ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza prescritti dal richiamato D. Lgs. n. 163/2003, con particolare attenzione a quanto in esso disposto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

ART. 19 – ONERI DIVERSI

1. Ai sensi degli artt. 105, comma 9[^], e 106 del D.Lgs. 50/2016, la ditta appaltatrice si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

2. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese presenti e future relative al presente atto, nonché le spese connesse all'esecuzione dei lavori.

3. A tal fine la ditta dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che essa è tenuta a versare nella misura stabilita dalla legge.

ART. 20 – REGISTRAZIONE E BOLLO

1. Il presente contratto sarà registrato in caso di uso, come previsto dall'art. 5, comma 2[^], del D.P.R. n. 131/1986 con oneri a carico del richiedente, da quantificare nella misura pro tempore vigente.

2. Il presente atto sconta l'imposta di bollo ordinaria, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, con onere a carico della ditta appaltatrice, che l'accetta e viene regolarizzato a tali fini attraverso l'apposizione di n.02 contrassegni telematici di € 16,00 ciascuno, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata in atti presso la U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo.

Art. 21 – NORMA FINALE

Il presente contratto è stipulato in unico originale, composto di n. 08 pagine a video, mediante modalità informatiche e sottoscritto come qui di seguito: firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1[^], lett. a), D. Lgs. n. 82/2005, previa apposita e reciproca verifica che i certificatori di firma digitale utilizzati dalle parti sono validi, non revocati e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1[^], lettera f), del D. Lgs. n.82/2005

La ditta appaltatrice: (firmato digitalmente)

Il Comune: Ing. Grazzini Emanuele (firmato digitalmente)